



**Delibera n°149
in data 24/9/2024**

ESPOSTO ALL'ALBO CAMERALE

DAL AL

IL SEGRETARIO GENERALE
(avv. Stefano Bellei)

GIUNTA CAMERALE

RIUNIONE N°10 DEL GIORNO 24/9/2024

Presidente: Giuseppe Molinari

Sono presenti i componenti signori:

MAURO BASTONI	NO
GIULIANA GARUTI	SI
CRISTIAN GOLINELLI	SI
TOMMASO ANTONIO LEONE	SI
GILBERTO LUPPI	SI
PAOLO ROSSI	SI
MARCO ZANNI	SI

Sono presenti i seguenti membri del Collegio dei Revisori:

PAOLO CARLONI	SI
MARA ROMANO	NO
DANIELA VALPONDI	SI

Segretario: avv. Stefano Bellei, Segretario Generale della Camera di Commercio assistito dall'avv. Massimiliano Mazzini.

O m i s s i s

OGGETTO: Adesione all'aumento di capitale di BolognaFiere spa

Ricordato che nella riunione del 31 ottobre 2023, la Giunta camerale ha operato una prima valutazione circa l'opportunità per l'Ente di sottoscrivere un – all'epoca ipotizzato - aumento di capitale di Bologna Fiere sino ad 1 milione di Euro, esprimendo parere favorevole in ordine alla possibilità di sottoscrivere altresì le quote rimaste inopstate da parte di altri soci sino ad 1 ulteriore milione di Euro, per un investimento sino a 2 milioni di Euro, dando mandato agli uffici per gli adempimenti necessari;

Preso atto che, successivamente, anche a seguito di contatti con l'Amministratore delegato di BolognaFiere spa, sono state approfondite le informazioni circa l'andamento della società nel rispetto



della necessaria riservatezza, essendo intenzione di BolognaFiere spa procedere alla propria quotazione in Borsa;

Tenuto conto che BolognaFiere spa ha approvato un aumento di capitale per € 15.000.000,00 e che la società è stata quotata in borsa;

Considerato che nella riunione del 19 giugno u.s., dopo l'illustrazione delle caratteristiche di BolognaFiere spa nonché dei presupposti di cui al suddetto aumento di capitale da parte dell'Amministratore delegato della stessa, Dott. Antonio Bruzzone (presente alla riunione), la Giunta ha ribadito l'interesse a partecipare all'aumento di capitale con una somma tra i 2 e i 5 milioni di euro;

Vista dunque la deliberazione in quella data (n. 102) e gli allegati a corredo della stessa ove risultano tracciati la situazione economico-patrimoniale della società nonché i piani di prospettiva di crescita correlati agli investimenti di cui all'aumento di capitale;

Visto che si tratta a questo punto di formalizzare l'intenzione di aderire al predetto aumento di capitale per una somma massima di € 5.000.000,00 (cinque milioni), investimento che potrà consentire alla Camera di partecipare agli organi della società e dunque di incidere sulle scelte strategiche della medesima, nell'interesse del tessuto economico modenese;

Ricordato, a tal fine, che la partecipazione al capitale della società è consentita dall'art. 2 della L. 580/1993 in cui si legge "per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico";

Considerato che BolognaFiere S.p.a è tra i principali attori nel settore fieristico internazionale vantando uno dei quartieri espositivi più avanzati al mondo. Si occupa della gestione di tre quartieri fieristici, rispettivamente nelle città di Bologna, Modena e Ferrara, ed è partner della nuova Fiera del Levante di Bari con un portafoglio espositivo di oltre 100 manifestazioni tra Italia e estero, creando importanti opportunità di incontri e scambi commerciali tra diverse aziende e settori in eventi fieristici;

Preso atto che il gruppo societario conta circa 750 dipendenti e lo scorso anno ha registrato oltre 76 milioni di fatturato, secondo solo a Fiera Milano;

Visto che gli ambiti di attività in cui opera sono tre: l'organizzazione di fiere e congressi con un "peso" del 40% sull'attività complessiva, gli allestimenti e servizi espositivi con un "peso" del 40% e infine la gestione diretta dei quartieri fieristici con il 20%;

Considerato altresì che, l'aumento di capitale e la quotazione in borsa rappresentano, per quanto esposto nei documenti prodotti dalla società (si veda deliberazione n. 102 del 19.6.2024), operazioni a sostegno del processo di crescita di BolognaFiere spa;

Rilevato che l'obiettivo sotteso all'aumento di capitale è non solo rispondere all'esigenza di acquisire nuovi capitali, ma anche a quella di creare un gruppo che rappresenti un territorio più ampio di quello bolognese, in una logica integrata di livello europeo (già adesso BolognaFiere è il decimo quartiere in termini dimensionali a tale livello);



Preso atto, altresì, che la quotazione in borsa consente alla società una maggiore visibilità e credibilità sul mercato con conseguente sviluppo delle attività e del business;

Ritenuto che l'acquisto di quote azionarie di BolognaFiere spa, attraverso l'adesione all'aumento di capitale, consentirà all'Ente camerale di rafforzare il proprio ruolo a sostegno della competitività delle imprese e del territorio locale, funzione specifica assegnata dalla L. 580/1993, a seguito della legge di riforma di cui al D.Lgs. 219/2016;

Dato atto che, dal giugno 2023, BolognaFiere spa è socio unico di ModenaFiere srl, avendo la stessa società deciso di investire sulla predetta compagine al fine di dare continuità all'attività del quartiere fieristico di Modena, a seguito dell'uscita dei soci pubblici (Comune, Camera di Commercio e Provincia), a causa dei precisi vincoli normativi imposti dal D.Lgs. 175/2016;

Valutato che, in questo modo, la Camera di Commercio potrà fornire il giusto supporto e l'attenzione necessaria per il rilancio e la valorizzazione del quartiere fieristico modenese e di riflesso delle imprese del territorio;

Considerato che, in ogni caso, l'operazione di sottoscrizione dell'aumento di capitale, che comporta per l'Ente camerale l'acquisizione della qualità di socio di BolognaFiere spa, deve rispettare i vincoli normativi stabiliti in relazione alla costituzione e all'acquisizione di partecipazioni in società da parte delle pubbliche amministrazioni e potrà essere perfezionata subordinatamente al rispetto degli adempimenti di cui al D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico Società Partecipate-TUSP) s.m.i.;

Verificato che le disposizioni del predetto Testo Unico trovano applicazione alle società quotate, intese come società a partecipazione pubblica che emettono azione quotate in mercati regolamentati, o società che hanno emesso alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, solo se espressamente previsto;

Visto l'art. 3 del medesimo Decreto Legislativo stabilisce che "Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata anche in forma cooperativa";

Considerato che, in base agli artt. 7 e 8 del richiamato provvedimento, le operazioni che comportino l'acquisto da parte di una pubblica amministrazione di partecipazione in società già esistenti sono deliberate dall'organo amministrativo dell'Ente;

Valutato, in merito, lo Statuto dell'Ente camerale che, all'art. 17, comma 2, lett. c), stabilisce che la Giunta "delibera nei limiti di cui all'art. 2, commi 4 e 5 della L. 580/1993, sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione e gestione di aziende speciali e sulle dismissioni societarie";

Considerato altresì, che l'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 prevede espressamente un onere di motivazione analitica dell'atto deliberativo di acquisto di partecipazioni, anche indirette in ordine:

- alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP);
- alle ragioni e finalità che giustificano tale scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria in senso oggettivo e soggettivo nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.



Evidenziato, in tal senso, che:

- BolognaFiere s.p.a. ha natura di società per azioni e, pertanto, rientra nei modelli societari consentiti alle amministrazioni pubbliche dall'art. 3 TUSP;
- l'operazione risulta in linea con la disposizione normativa di cui all'art. 4 del TUSP, che vieta alle amministrazioni di costituire società o di acquisire partecipazioni in organismi societari aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in quanto il comma 7 del medesimo articolo ammette espressamente la partecipazione degli enti pubblici nelle "società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici [...]";
- la società opera attivamente nel settore, infatti, nell'art. 2 dello Statuto di BolognaFiere si legge che:

"La società ha per oggetto principale la gestione di quartieri e di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e congressuali; quindi esemplificativamente, anche per il tramite di società controllate:

- gestione di quartieri fieristici in proprietà o di terzi, con relative concessioni e subconcessioni, anche parziali, correlate a tutti i servizi ad essi connessi: in particolare la gestione del centro fieristico e del quartiere fieristico di Bologna e specificamente dei beni immobili e mobili adibiti a finalità ed usi fieristici, nonché dei servizi essenziali e strumentali ad esso relativi;
- progettazione, realizzazione, promozione e gestione di manifestazioni fieristiche a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;
- organizzazione e commercializzazione di servizi permanenti di informazioni sul mercato a favore delle imprese a carattere locale, nazionale o internazionale e delle relative associazioni di categoria nonché organizzazione e commercializzazione di incontri, dibattiti, tavole rotonde e convegni;
- promozione, organizzazione e gestione, sia in proprio che per conto di terzi, di attività convegnistiche, congressuali, espositive, culturali, dello spettacolo e del tempo libero, anche non collegate con l'attività fieristica
- ogni altra attività funzionalmente connessa e complementare alle precedenti[...]"

Rilevato che è inequivocabile che si tratti di indirizzi in linea con le funzioni ed i compiti della Camere di Commercio, tesi allo sviluppo economico imprenditoriale anche mediante azioni di marketing e di promozione territoriale;

Evidenziato che, per quanto riguarda la solidità economica- patrimoniale di BolognaFiere spa, la società vanta un patrimonio netto pari ad € 252.342.415,00 e, al 31.12.2023, ha registrato un risultato economico di esercizio positivo pari ad € 1.362.984;

Rilevato che l'operazione, in relazione all'entità dell'importo che viene chiesto di impegnare, risulta economicamente sostenibile per la Camera di Commercio, tenuto conto che il patrimonio dell'Ente camerale, risultante dall'ultimo bilancio approvato (relativo all'anno 2023) ammonta ad € 60.270.631,00, di cui € 41.748.594,71 "liquidi";

Dato atto che, pertanto, la Camera di Commercio di Modena può garantire la disponibilità delle risorse necessarie per realizzare l'operazione in oggetto;

Ritenuto che l'acquisizione di una quota di partecipazione in BolognaFiere, risponde anche ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa tenuto conto che le scelte operate dalla società porteranno ad uno sviluppo ed una maggiore visibilità sul mercato della società stessa, cui conseguono benefici in termini di sviluppo dell'economia e del turismo dei territori interessati;



Evidenziato, in relazione alla compatibilità dell'operazione di acquisto delle quote di BolognaFiere spa con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Testo Unico della società partecipate, che:

- 1) ai sensi dell'art. 107, par. 1 del TFUE, si definisce aiuto di Stato alle imprese qualsiasi aiuto concesso da uno Stato membro, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsa o minaccia di falsare la concorrenza;
- 2) affinché l'intervento pubblico si configuri come aiuto di Stato è necessario che: sia concesso dallo Stato o tramite risorse pubbliche; favorisca una o più imprese rispetto alle altre, ovvero venga concesso un vantaggio selettivo; distorca di fatto o potenzialmente una situazione di concorrenza; incida sugli scambi tra Stati membri;

Considerato che l'intervento finanziario rispetta il "principio dell'investitore privato" in una economia di mercato, avendo la Commissione Europea chiarito che non si configura un aiuto di stato quando un apporto di capitale pubblico avviene – come nel caso di specie – alle medesime condizioni (costi) a cui sarebbe assoggettato se provenisse da un privato;

Valutato altresì, che l'adesione della Camera di Commercio di Modena all'aumento di capitale deliberato da BolognaFiere spa non viola la disposizione di cui all'art. 14, comma 5 del D.Lgs. 175/2016, in cui è vietato alle Amministrazioni di "sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi (2021-2023) perdite di esercizio ovvero abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infra-annuali";

Rilevato infatti che BolognaFiere è società quotata e non ha registrato perdite per tre esercizi consecutivi (come evidenziato, il bilancio 2023 ha chiuso con un utile di oltre 1 milione di Euro);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.Lgs. 175/2016 s.m.i. l'amministrazione è tenuta ad inviare l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta:

-all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21 bis della L. 287/1990;

- alla Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dall'art. 5 commi 1 e 2 dell'art. 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, del D.Lgs. 175/2016 con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.

Visto che, in merito a quest'ultimo adempimento, la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna con Deliberazione n. 32/2023/INPR, ha fornito le indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti relativi alla costituzione di una società o all'acquisizione di una partecipazione, come contemplato dall'art 5 del d.lgs. n 175/2016;

Evidenziato che, in particolare, la Corte dei Conti ha evidenziato che l'amministrazione prima di sottoporre alla Sezione regionale la delibera per l'espressione del giudizio, deve svolgere una sua



istruttoria preliminare sui singoli parametri del "controllo", fornendone in modo esaustivo gli elementi;

Visto che, a tal fine e "nell'applicazione del principio di leale collaborazione istituzionale e al duplice fine di consentire, per un verso, all'organo di controllo il vaglio istruttorio della richiesta formulata dall'Ente, ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, TUSP, e, per altro verso, di fornire all'Ente un quadro esaustivo degli approfondimenti necessari", la predetta Sezione Regionale della Corte dei Conti ha approvato e messo a disposizione dell'amministrazione un questionario che dovrà essere allegato alla richiesta medesima, in assenza del quale il giudizio della Corte si concluderà con un esito negativo;

Valutata, al riguardo, l'opportunità di procedere a quest' ultimo adempimento, pur non essendo esplicitamente previsto con riferimento all'acquisizione di una partecipazione e della qualità di socio in una società quotata;

Valutata altresì l'opportunità di sottoporre il presente schema di deliberazione a consultazione pubblica, ai sensi dell'art. 5, comma 2, ultimo periodo del D.Lgs. 175/2016, mediante pubblicazione nel sito della Camera di Commercio di Modena per 10 giorni, pur non essendo la richiamata disposizione normativa direttamente applicabile alle Camere di Commercio;

Tenuto conto che il presente schema di delibera dovrà essere inviato al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere previsto ai sensi dell'art. 30, comma 1 del D.P.R. 254/2005 "Regolamento di gestione patrimoniale e contabile delle Camere di Commercio";

Precisato infine che, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L. 580/1993, "l'acquisizione di partecipazioni in società deve essere comunicata al Ministero dello Sviluppo Economico";

La Giunta, all'unanimità;

d e l i b e r a

-di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

- di esprimere parere favorevole a che la Camera di Commercio sottoscriva l'aumento di capitale deliberato da BolognaFiere spa di cui in premessa per un importo pari ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni//00), esperiti gli adempimenti pure descritti in premessa e acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

-di sottoporre la presente decisione al Consiglio camerale per la variazione del piano degli investimenti dell'Ente ove necessaria;

-di conferire mandato agli uffici per tutto quanto necessario sotto il profilo amministrativo- contabile;

- di assegnare efficacia immediata al presente provvedimento.

IL SEGRETARIO
(AVV. STEFANO BELLEI)

IL PRESIDENTE
(ING. GIUSEPPE MOLINARI)